

**Procedimento civile - intervento in causa di terzi - coatto "iussu iudicis" (chiamata) –
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 22419 del 05/09/2008**

Discrezionalità esclusiva del giudice di primo grado - Fondamento - Censurabilità dell'esercizio del potere - Esclusione - Inottemperanza all'ordine di chiamata in causa - Cancellazione della causa dal ruolo - Mancata riassunzione con integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo - Conseguenze - Estinzione del processo - Poteri del giudice dell'impugnazione - Delibazione circoscritta soltanto alla ritualità della dichiarazione di estinzione - Necessità.

La chiamata in causa di un terzo ai sensi dell'art. 107 cod. proc. civ. è sempre rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado, involgendo valutazioni circa l'opportunità di estendere il processo ad altro soggetto, onde l'esercizio del relativo potere, che determina una situazione di litisconsorzio processuale necessario, è insindacabile sia da parte del giudice di appello, che del giudice di legittimità. Ne consegue che il giudice di appello non può far altro che constatare la rituale dichiarazione di intervenuta estinzione del giudizio da parte del giudice di primo grado, ove non si sia provveduto alla riassunzione del processo, con l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo, nel termine di un anno dall'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo pronunciata a seguito dell'inottemperanza all'ordine di chiamata in causa.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 22419 del 05/09/2008